

TI_GERICHTE 17.2011.1 vom 8. April 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.1

FR: TI_GERICHTE 17.2011.1 du 8 avril 2011

IT: TI_GERICHTE 17.2011.1 del 8 aprile 2011

Regeste

Omicidio colposo. Violazione dell'art. 32 cpv. 1 LCStr. Definizione di nesso di causalità naturale ed adeguata

Erwägungen

E. 3

pag. 371). 2. Il ricorrente censura, in primo luogo, l'accertamento della velocità alla quale stava circolando al momento dell'incidente. 2.1. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha rilevato che, a causa dei continui cambiamenti di versione di RI 1, i riscontri istruttori sulla velocità di percorrenza del veicolo non sono univoci. Ha, pertanto, ritenuto necessaria “una valutazione più oculata di tutti gli elementi a disposizione” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Il giudice di prime cure, ripercorrendo le differenti versioni dei fatti rese dall'imputato, ha ricordato che, nel corso del primo verbale di polizia, RI 1 aveva dichiarato che “giunto sul rettilineo di _____, ha portato (accelerando) la sua velocità a circa 60 km/h con inserita la quarta marcia”, mentre al sostituto procuratore pubblico aveva dichiarato di aver viaggiato tra i 50 e i 60 km/h, diminuendo la velocità nei pressi del passaggio pedonale togliendo il piede dall'acceleratore (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). In seguito, il primo giudice ha osservato che la prima sentenza resa nel presente procedimento - cassata dalla CCRP - riferiva che in sede di dibattimento RI 1 “ha in un primo momento dichiarato una velocità di 50 km/h ed in seguito invece di non sapere a che velocità circolasse quella mattina” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Infine, il giudice di prime cure ha riferito che, al dibattimento che ha fatto seguito al rinvio, l'accusato “ha dichiarato laconicamente di non rammentare la velocità a cui circolava: a giustificazione dei suoi deboli ricordi ha precisato di avere sottoscritto i precedenti verbali d'interrogatorio senza averne compreso l'esatto tenore, a causa delle sue scarse conoscenze linguistiche e siccome gli agenti di Polizia gli avrebbero imposto di sottoscrivere le dichiarazioni di cui agli atti” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Visto quanto sopra, il primo giudice ha considerato come maggiormente credibile “la versione dell'imputato fornita in sede di interrogatorio di polizia del 25 ottobre 2004, dove la velocità dichiarata era di 60 km/h”, mentre non ha ritenuto attendibili né le successive ritrattazioni o i vuoti di memoria, né la nuova tesi secondo cui il ricorrente non avrebbe compreso la portata delle sue dichiarazioni, siccome egli conosce sufficientemente l'italiano per capire una questione così semplice e vista, peraltro, la presenza di un interprete nei vari interrogatori (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5-6). In conclusione, il giudice della Pretura penale ha considerato che il ricorrente, “prima dell'impatto (tenuto conto del margine di tolleranza da riconoscere al tachimetro) circolava almeno a 50 km/h”. Al riguardo, ha, comunque, anticipato che “l'esatta determinazione della velocità non è necessariamente determinante per la valutazione della posizione dell'imputato in questo procedimento” (sentenza

impugnata, consid. 4, pag. 6). 2.2. Nel suo gravame, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il giudice della Pretura penale, affermando di non ritenere comunque determinante l'esatta definizione della velocità ai fini del giudizio, ha contraddetto quanto affermato dalla CCRP nella sentenza di rinvio. La CCRP - continua - aveva ritenuto che, contrariamente a quanto deciso dal giudice supplente della Pretura penale, "in atti vi sono sufficienti elementi per procedere agli accertamenti necessari - cioè, per procedere agli accertamenti della velocità tenuta dall'accusato così come all'accertamento dell'esatta dinamica dell'incidente" (sentenza CCRP del 4 aprile 2010, inc. 17.2009.52, consid. 5), da cui l'annullamento della sentenza impugnata. Sostenendo che l'esatta determinazione della velocità non è necessaria, il giudice della Pretura penale è dunque caduto in arbitrio (ricorso, pag. 3-4). Inoltre - prosegue l'insorgente - dalla pronuncia impugnata "non si comprende quale sia la velocità che il Pretore avrebbe considerato al fine di fondare il proprio giudizio di colpevolezza": in alcuni punti della sentenza si legge che la velocità era di 60 km/h, in altri che la velocità era di 50 km/h, in altri ancora che essa era di "almeno 50 km/h", senza spiegare su che base siano state definite tali velocità e a quale momento si riferiscano, né quale tempo di reazione o quale decelerazione abbia considerato il primo giudice (ricorso, pag. 5). Così argomentando - conclude il ricorrente - il primo giudice ha reso impossibile comprendere il fondamento della pronuncia e ne ha ostacolato l'impugnazione, violando dunque il suo diritto di essere sentito, in particolare il suo diritto di ottenere una decisione motivata (ricorso, pag. 5).

2.3. Le censure sono prive di consistenza. Anzitutto, non corrisponde al vero che la velocità di RI 1 al momento dell'incidente non sia stata accertata (o sia stata accertata in maniera poco chiara) dal primo giudice. Nella sentenza di prime cure è stata ritenuta credibile la dichiarazione dell'imputato secondo cui egli viaggiava alla velocità di 60 km/h: il primo giudice, tuttavia, non ha preso tale dato come effettivo, ma ha applicato ad esso un margine di tolleranza in favore dell'imputato, accertando che la sua velocità effettiva era di "almeno 50 km/h". Il giudice di prime cure ha, così, concluso che RI 1 viaggiava alla velocità massima consentita di 50 km/h (cfr. sentenza impugnata, consid. 4, pag. 6). La considerazione espressa dal primo giudice, secondo cui l'esatta determinazione della velocità non appare indispensabile per valutare la colpevolezza di RI 1, non rappresenta poi una contraddizione rispetto alla decisione di rinvio della CCRP. Se è vero che la Corte aveva ritenuto che, sulla scorta degli atti, "vi sono sufficienti elementi per procedere agli accertamenti necessari" ovvero alla determinazione della velocità, indicando che "il primo giudice avrebbe dovuto procedere ad una verifica della credibilità/affidabilità delle differenti affermazioni dell'accusato, apprezzando tutte le particolarità della fattispecie e, in particolare, soffermandosi e riflettendo sulla plausibilità della ritrattazione fatta dall'imputato nel corso del secondo interrogatorio dove ha modificato - in un senso a lui favorevole (visto, in particolare, il limite di velocità in vigore) - le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del primo interrogatorio di polizia, avvenuto subito dopo l'incidente" (sentenza CCRP del 4 aprile 2010, inc. 17.2009.52, consid. 5), tali considerazioni vanno lette alla luce del fatto che il primo giudice aveva, a torto, applicato il principio in dubio pro reo e assolto l'imputato solo perché questi aveva fornito dichiarazioni discordanti sulla velocità tenuta. La CCRP aveva, invece, rilevato che, sulla scorta di quanto dichiarato dall'accusato, era arbitrario e manifestamente insostenibile quanto concluso dal giudice supplente della Pretura penale, ovvero che mancasse la prova circa la velocità tenuta dall'accusato, poiché anche se le indicazioni da lui fornite erano state più volte riviste, "ciò ancora non significa che esse siano del tutto inutilizzabili o che RI 1 debba essere automaticamente prosciolto in

base al principio in dubio pro reo ” (sentenza CCRP del 4 aprile 2010, inc. 17.2009.52, consid. 5). Il fatto che ora, come sostiene il nuovo giudice che si è pronunciato, si possa giungere alla condanna di RI 1 a prescindere da una esatta determinazione della velocità da lui tenuta non appare in contrasto con la decisione di rinvio della CCRP. La Corte non ha mai affermato che tale elemento sia imprescindibile ai fini della valutazione della colpevolezza di RI 1, ma piuttosto si è limitata a ritenere arbitraria e manifestamente in contrasto con gli atti dell’incanto l’assoluzione di RI 1 a ragione dell’impossibilità di determinare la velocità con cui viaggiava. La relativa censura deve, pertanto, essere respinta.

2.4. Il ricorrente invoca, in seguito, una violazione del principio in dubio pro reo . A mente del ricorrente, l’accertamento della velocità di 60 km/h è arbitrario in quanto il primo giudice si è limitato a considerazioni superficiali riguardo le ritrattazioni e le nuove tesi sostenute, senza però discutere gli altri elementi di valutazione che scaturivano dagli atti (ricorso, pag. 6). In particolare, egli ricorda che in sede di interrogatorio davanti al sostituto procuratore pubblico ha detto di avere circolato ad una velocità di 50/60 km/h, ma anche di avere rallentato la propria andatura in prossimità del passaggio pedonale togliendo il piede dall’acceleratore, e che al dibattimento ha spiegato di avere dichiarato la velocità di 60 km/h dietro insistenza della polizia, mentre in realtà non aveva guardato il contachilometri (ricorso, pag. 6). Al dibattimento, egli ha pure provato di non essere stato in ritardo quel mattino - di non avere dunque avuto alcun motivo per circolare oltre i limiti consentiti - e di come sia possibile, anzi consigliato, l’uso della quarta marcia per viaggiare a 50 km/h con una vettura a 6 marce avanti (ricorso, pag. 6). Inoltre - continua il ricorrente - la distanza di proiezione del pedone indica, secondo i calcoli della perizia tecnica prodotta, che la velocità di impatto si aggirava attorno ai 39/40 km/h, ciò che implica che la velocità con cui circolava RI 1 precedentemente non fosse superiore ai 50 km/h (ricorso, pag. 7). Il ricorrente conclude sostenendo che il modo di procedere del primo giudice, che ha sottaciuto tutti questi elementi di prova rilevanti, è arbitrario poiché una corretta valutazione di essi “ avrebbe dovuto condurre il Pretore a ritenere, in virtù del principio in dubio pro reo, che il signor RI 1 circolasse ad una velocità massima di 50 km/h, prima di scorgere la signora PC 1 dinanzi a sé ” (ricorso, pag. 7).

2.5. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). Il precetto in dubio pro reo è un corollario della

presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

E. 3.1

Nella sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto, fra quelle contro le quali “ non può essere mossa obiezione alcuna ”, le seguenti circostanze di fatto: - il tratto di strada dove è stata investita la signora PC 1 era praticamente sgombro, salvo un veicolo che precedeva RI 1 ad una distanza da lui stimata di 100 metri; - il traffico sulla corsia di contromano era molto intenso; - lo sguardo di RI 1 era proiettato molto in avanti sul rettilineo, in particolare verso uno sbocco di carreggiata più avanti, potenzialmente pericoloso; - quella mattina (ore 7.10-7.20) era buio, vi era una leggera foschia, il fondo stradale era asciutto e il tratto in questione artificialmente illuminato da due lampioni, uno nei pressi del passaggio pedonale prima dell'incrocio di via San Martino ed un altro dopo tale incrocio; - i fari dell'automobile condotta da RI 1 erano accesi; - RI 1 si è trovato davanti a sé (ad una distanza di 3-4 metri) la vittima, che non è riuscito ad evitare e ha investito frontalmente; - la vittima indossava abiti scuri (camicetta viola, pullover rosso scuro, gonna marrone e grembiule blu) (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4-5). Il primo giudice ha, poi, riferito la tesi dell'imputato che ha asserito di non aver potuto evitare l'impatto poiché la vittima “ non poteva essere scorta per tempo a causa delle condizioni meteorologiche, oltre che di un veicolo incrociato proprio poco prima dell'impatto mortale che gli avrebbe impedito di «vedere bene eventuali ostacoli laterali» ” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 5) che era fondata sulle considerazioni tecniche contenute nella perizia di parte dell'ing. _____ concernenti la difficoltà/impossibilità di scorgere il pedone ad una distanza che permettesse una tempestiva frenata (sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 9). Tale tesi è, tuttavia, stata respinta dal giudice della Pretura penale, che pur considerando che i fari della vettura di RI 1 erano asimmetrici (la proiezione di luce sul lato sinistro del veicolo raggiungeva infatti i 50 metri contro i 75 metri raggiunti sul lato destro, al fine di illuminare meglio i pedoni sul marciapiede e non abbagliare chi circola in senso inverso), ha considerato che tale particolarità “ non costituiva una novità ” per l'imputato, trattandosi del suo veicolo, e perciò egli doveva “ attenersi al principio di cautela e prudenza che si impone ad ogni automobilista tenuto conto - evidentemente - anche delle specifiche qualità dell'autovettura a lui in uso ” (sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 9-10). Sulla base delle valutazioni dell'ing. _____ il primo giudice ha ritenuto che la vittima “poteva essere scorta dal conducente accusato quando la distanza tra il veicolo e la stessa era di circa 17-18 metri” , quando il pedone si trovava “1.8-1.9 metri rispetto all'asse longitudinale della vettura” , ovvero il primo istante in cui era illuminato dai fari del veicolo (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10). Il giudice di prime cure ha riferito che, secondo il perito, se un ostacolo viene avvistato alla distanza di 17 metri, non è possibile fermare completamente il veicolo nemmeno se esso viaggia a una velocità di 40 km/h (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11). Tuttavia, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che tali considerazioni non permettono di esonerare RI 1 dalla sua responsabilità poiché “se le condizioni oggettive e meteorologiche di quel momento non permettevano ad un conducente d'evitare l'impatto alla velocità di 40 km/h, l'automobilista avrebbe dovuto ulteriormente ridurre la stessa e adeguare la propria andatura in modo da essere in grado di arrestare il proprio veicolo senza causare incidenti, tenuto conto di tutti i pericoli che una strada di quel tipo può riservare” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11). Nella pronuncia impugnata viene, pure, rilevato che le ipotesi formulate dal perito si riferiscono ad una situazione di buio totale, con la strada illuminata dai soli fari anabbaglianti mentre, nella fattispecie, la carreggiata era anche illuminata da due lampioni accesi (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11). Infine, il

giudice della Pretura penale conclude affermando che la responsabilità di RI 1 non può nemmeno essere esclusa a ragione dell'abbigliamento della vittima, poiché " se è vero che PC 1 era vestita di scuro, è anche vero che il pedone non era di certo invisibile e doveva pertanto essere scorto con le luci dei fari e dei lampioni " (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 11).

E. 3.2

Per il ricorrente è arbitraria la conclusione del primo giudice secondo cui la vittima doveva essere vista prima del momento in cui lui l'ha effettivamente scorta (ovvero pochi metri prima dell'impatto), poiché nulla agli atti permette di giungere ad una tale conclusione (ricorso, pag. 8). Il ricorrente considera semplicistica la deduzione del giudice di prime cure per cui il pedone, non essendo un corpo invisibile, andava visto: " non è perché una persona si trova in un certo luogo che essa deve per forza risultare visibile " (ricorso, pag. 8). Con riferimento alle considerazioni del perito _____, il ricorrente sostiene che i fari della macchina, siccome asimmetrici, non permettevano di illuminare la vittima che si trovava sulla corsia di contromano (ricorso, pag. 8). Per quel che concerne i lampioni, il ricorrente afferma che nulla è dato di sapere dell'illuminazione da essi fornita (intensità, direzione, superficie illuminata) e, in ogni caso, - anche se " è teoricamente possibile " che essi illuminassero " parte dei marciapiedi " - " essi non illuminavano la zona (ignota) dalla quale la signora PC 1 ha iniziato ad attraversare la carreggiata, tanto meno le carreggiate, ancor meno il centro della strada ": la vittima si è mossa in una zona d'ombra (ricorso, pag. 8). Il ricorrente continua sostenendo che non ci sono prove del fatto che il pedone potesse essere visto prima di quando egli l'ha visto, mentre vi sono svariati indizi di segno contrario che sono stati completamente negletti dal primo giudice: - difficoltà di avvistare i pedoni al buio o all'ombra " poiché è il contrasto che fa la differenza, non il grado di illuminazione ": in concreto, la vittima non era visibile perché i suoi abiti scuri non creavano alcun contrasto; - dal rapporto di polizia emerge che al momento dell'incidente vi erano condizioni di luce " notte " e " illuminazione a tratti ", senza alcun lampione nei pressi del luogo dell'incidente, come riferito anche dai testimoni e come risulta dai calcoli di proiezione della vittima eseguiti dall'ing. _____; - il fascio luminoso dei fari di un'automobile è asimmetrico; - la vittima non è stata illuminata dai fari dell'automobile proveniente in senso inverso, che pure erano di natura asimmetrica, e che hanno semmai reso la signora PC 1 ancora più invisibile in quanto hanno semmai abbagliato RI 1, anche solo per un istante (ricorso, pag. 9-10). Secondo il ricorrente, se il primo giudice non avesse ignorato questi elementi, essi avrebbero condotto alla conclusione che la signora PC 1 non era visibile e, dunque, avrebbero condotto al suo proscioglimento (ricorso, pag. 10). Il modo di procedere del primo giudice - conclude il ricorrente - viola peraltro anche il principio in dubio pro reo, in quanto alla luce di tali elementi il primo giudice avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (ricorso, pag. 10-11).

E. 3.3

c). Essa viene meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: è ancora necessario che queste circostanze abbiano un peso tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in second'ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento

dell'agente (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 226; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b pag. 102; STF del 28 febbraio 2011, inc. 6B_1086/2010, consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c; sentenza CCRP del 13 dicembre 2005, inc. 17.2003.62-17.2003.64, consid. 3). La questione relativa ad un'eventuale interruzione del nesso causale va pertanto risolta soltanto in funzione dell'imprevedibilità di circostanze esterne all'autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF del 28 febbraio 2011, inc. 6B_1086/2010, consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c). Come già evocato (cfr. consid. 4.5), Il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere considerate imprevedibili; di conseguenza, un tale comportamento non conduce ad una interruzione del nesso di causalità adeguato (incidente occorso a una signora di settanta anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; cfr. STF del 20 luglio 2009, inc. 6B_315/2009, consid. 1; v. anche sentenza CCRP del 1° ottobre 2009, inc. 17.2008.48, consid. 3.3 c; nella DTF 100 IV 279, consid. 3d nemmeno l'attraversamento dell'autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata). In relazione al nesso di causalità, oltre alla prevedibilità dell'evento la giurisprudenza del Tribunale federale considera inoltre la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l'evento fosse evitabile. L'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF del 28 agosto 2006, inc. 6S.34/2006, consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii). 5.4. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise. Anzitutto, come ricordato, l'interruzione del nesso causale non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima. In considerazione dell'inesistenza del concetto della compensazione delle colpe nel diritto penale, non è di rilievo il fatto che il pedone si sia comportata in modo contrario alla normativa sulla circolazione stradale, in particolare violando gli obblighi che gli incombevano in base all'art. 47 ONC. La questione relativa all'interruzione del nesso causale va per contro considerata soltanto in funzione dell'imprevedibilità di circostanze esterne all'autore. Sulla scorta di quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza del Tribunale federale e recepito da questa Corte, il comportamento della vittima nel caso concreto (ovvero l'attraversamento da sinistra verso destra di una strada trafficata poco dopo le 7 del mattino, in condizioni di buio e con una leggera foschia) non può essere considerato una circostanza eccezionale e imprevedibile. Come rilevato dal primo giudice, un'interruzione del nesso causale da parte della vittima è, pertanto, da escludere nel caso concreto. Con riferimento all'evitabilità dell'evento va rilevato che il conducente, se avesse limitato la sua velocità tenendo conto delle condizioni del momento (zona abitata, nei pressi di un incrocio pericoloso, poco dopo delle strisce pedonali, eccetera) avrebbe potuto fermare

completamente il veicolo prima di investire il pedone, o ad ogni modo rallentare fortemente la propria corsa di modo da avere un impatto meno brutale con la vittima, diminuendo così il rischio di esito letale dell'incidente. Anche l'applicazione dei principi della cosiddetta causalità ipotetica conducono a ritenere che il rispetto dei doveri di prudenza da parte dell'accusato avrebbe potuto molto verosimilmente evitare il ferimento mortale del pedone. Anche questa censura ricorsuale non merita pertanto accoglimento, mentre la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP TI). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.